

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario oggetto della domanda: marchio comunitario «JURADO» (domanda di registrazione n. 240218).

Prodotto o servizio: prodotto della classe 30.

Titolare del marchio comunitario oggetto della domanda: CAFE TAL DE COSTA RICA S.A.

Decisione impugnata dinanzi alla commissione di ricorso: rigetto della domanda di «*restitutio in integrum*», da parte della divisione per l'amministrazione dei marchi e le questioni giuridiche, presentata dalla ricorrente, licenziataria del marchio controverso, in conseguenza della cancellazione del detto marchio dal registro, non avendo il suo titolare richiesto il relativo rinnovo.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dei diritti di difesa nonché errata interpretazione, nel caso di specie, degli artt. 47 e 48, n. 1, del regolamento (CE) n. 40/94, sul marchio comunitario.

Ricorso proposto il 19 novembre 2007 — Aer Lingus Group/Commissione

(Causa T-411/07)

(2008/C 8/43)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Aer Lingus Group plc (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: A. Burnside, solicitor, avv. B. van de Walle de Ghelcke, avv. T. Snels)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione impugnata 11 ottobre 2007, adottata dalla Commissione europea;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 11 ottobre 2007, C (2007) 4600, con cui la Commissione ha rigettato la domanda della ricorrente, di avviare il procedimento di cui all'art. 8, n. 4, e di adottare misure provvisorie ai sensi dell'art. 8, n. 5, del regolamento (CE) del Consiglio 20 gennaio 2004, n. 139 (in prosieguo: il «regolamento comunitario sulle concentrazioni»), a seguito della decisione della Commissione 27 giugno 2007, C(2007) 3104

(in prosieguo: la «decisione di divieto»), che dichiara una concentrazione incompatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell'accordo SEE (caso COMP/M.4439 — Ryanair — Aer Lingus).

La ricorrente sostiene che la Commissione ha nel contempo interpretato ed applicato erroneamente l'art. 8, nn. 4 e 5, del regolamento comunitario sulle concentrazioni, in quanto ha dichiarato di non avere il potere di imporre alla Ryanair, in seguito alla decisione di divieto, di cedere la propria partecipazione di minoranza nella Aer Lingus, né di adottare altre misure al fine di ripristinare lo statu quo ante, né di adottare, nel frattempo, misure provvisorie.

La ricorrente afferma in particolare che, poiché la Commissione ha espressamente considerato tale partecipazione di minoranza e la relativa offerta pubblica della Ryanair per la Aer Lingus come parti integranti di una medesima ed unica concentrazione, ne consegue che la concentrazione vietata è stata parzialmente attuata. Inoltre, la ricorrente sostiene che l'art. 8, nn. 4 e 5, del regolamento comunitario sulle concentrazioni, autorizza la Commissione, nel caso di specie, a prendere provvedimenti al fine di affrontare il problema degli effetti negativi sulla concorrenza originati da tale partecipazione di minoranza, che lega due società considerate immediate concorrenti nel settore del trasporto aereo da e verso l'Irlanda.

La ricorrente sostiene inoltre che la Commissione ha agito in violazione dell'art. 21, n. 3, del regolamento comunitario sulle concentrazioni, poiché non ha dichiarato la propria competenza esclusiva ammettendo invece la possibilità di intervento da parte degli Stati membri.

Ricorso proposto il 14 novembre 2007 — Bayern Innovativ/UAMI — Life Sciences Partners Perstock (LifeScience)

(Causa T-413/07)

(2008/C 8/44)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Bayern Innovativ — Bayerische Gesellschaft für Innovation und Wissenstransfer mbH (Norimberga, Germania) (rappresentanti: sigg. A. Beschorner, B. Glaser, C. Thomas, lawyers)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Life Sciences Partners Perstock N.V. (Amsterdam, Paesi Bassi)

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della prima commissione di ricorso 2 agosto 2007 (procedimento R 1545/2006-1) relativa al marchio comunitario n. 3 585 957 «LifeScience»;
- respingere integralmente l'opposizione n. B 795 270 dell'interveniente;
- condannare l'UAMI a registrare il marchio comunitario n. 3 585 957 «LifeScience» come pubblicato;
- condannare l'altra parte a pagare le spese sostenute nel procedimento dinanzi alla Corte e l'interveniente a pagare le spese del procedimento amministrativo dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Bayern Innovativ

Marchio comunitario di cui trattasi: Il marchio comunitario figurativo costituito da una rappresentazione a colori di una catena di DNA a forma di spirale, da un ovale e da una griglia e contenente, nella parte inferiore, l'elemento denominativo «Life-Science», per indicare designare prodotti e servizi delle classi 16, 35, 36, 41, 42 — domanda n. 3 585 957

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Life Sciences Partners Perstock N.V.

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: Il marchio comunitario figurativo consistente nella rappresentazione di una donna nuda avvolta in una catena di DNA e contenente gli elementi denominativi «Life Sciences Partners» per servizi delle classi 35 e 36 — domanda n. 2 136 026.

Decisione della divisione di opposizione: Accogliere l'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: Respingere l'appello

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94

**Ricorso proposto il 21 novembre 2007 — RedEnvelope/
UAMI — Red Letter Days (redENVELOPE)**

(Causa T-415/07)

(2008/C 8/45)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: RedEnvelope (San Francisco, Stati Uniti) (rappresentante: A. Poulter, Solicitor)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Red Letter Days Ltd (Londra, Regno Unito)

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della prima commissione di ricorso 14 settembre 2007, n. R 1117/2005-1, nella parte in cui essa ha disposto l'ammissione di nuove prove a sostegno dei motivi di opposizione;
- condannare il convenuto alle spese sostenute dalla ricorrente nell'ambito del presente ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «redENVELOPE» per servizi delle classi 35 e 42 — domanda n. 1601327

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Red Letter Days Ltd

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: i marchi nazionali denominativi e figurativi registrati e non registrati «RED LETTER», «RED LETTER DAYS» e «RED LETTER DAYS PLC» per prodotti e servizi delle classi 9, 14, 16, 18, 21, 22, 25, 26, 33, 36, 39, 41, 42, 43 e 44

Decisione della divisione di opposizione: opposizione parzialmente accolta

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di opposizione e trasmissione della causa alla divisione di opposizione per un'analisi supplementare delle questioni relative all'art. 8, n. 4, del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94

Motivi dedotti: violazione dell'art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94, poiché la commissione di ricorso ha ammesso nuove prove che consentiranno alla divisione di opposizione di adottare una decisione basata su prove che non erano disponibili in una fase anteriore del procedimento, alle quali la ricorrente non ha avuto la possibilità di replicare dinanzi alla divisione di opposizione.
